

anno 12 numero 3 maggio giugno 2018

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione
per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 12 numero 3
maggio giugno 2018



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 13 luglio 2018 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EOL65 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 322 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it - € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

sopportato dal privato per la illegittima attività dell'amministrazione: il mancato funzionamento dell'impianto produttivo, il mancato svolgimento dell'attività d'impresa, il mancato percepimento dei guadagni. Proprio poiché il danno da risarcire va commisurato, ad avviso del Collegio, alla integralità del pregiudizio economico subito, si ritiene che tale riconoscimento - in assenza di ulteriori voci di danno (come, ad es., il danno da fermo cantiere) - abbia carattere assorbente di ogni altra richiesta, di tipo sia indennitario che risarcitorio. Pertanto, anche il riconoscimento di un'ulteriore voce di danno da occupazione illegittima concretizzerebbe una indebita duplicazione del risarcimento stesso.»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → DANNO → CAUSALITÀ ADEGUATA

Sintesi: A norma dell'art. 1223 c.c. è risarcibile il danno "conseguenza immediata e diretta" dell'illecito, da intendersi secondo il parametro della c.d. causalità adeguata, in base al quale devono ritenersi risarcibili anche le conseguenze indirette e mediate dell'illecito, purché normali, prevedibili e non anomale. Sono cioè risarcibili i danni riconducibili al fatto illecito secondo principi di regolarità causale che fanno applicazione del criterio dell'id quod plerumque accidit. In questa ottica, va ritenuto risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario secondo la regola probatoria del "più probabile che non".

Estratto: «13.2 - A tal fine è utile ricordare il criterio che deve governare la materia in questione desumibile dalla norma di cui all'art. 1223 c.c., in base al quale è risarcibile il danno "conseguenza immediata e diretta" dell'illecito. Secondo l'orientamento dominante tale formula sarebbe espressione del criterio della c.d. causalità adeguata, in base al quale devono ritenersi risarcibili anche le conseguenze indirette e mediate dell'illecito, purché normali, prevedibili e non anomale. In questo ambito, la giurisprudenza civile (Cass. 26042/2010) ha chiarito che la regola dell'art. 1223 cod. civ. "riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici". Più in generale, l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione impone di considerare danni-conseguenza risarcibili quelli riconducibili al fatto illecito secondo principi di regolarità causale che fanno applicazione del criterio dell'id quod plerumque accidit. In questa ottica, la giurisprudenza ritiene risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario secondo la regola probatoria del "più probabile che non" (Cass. civ., sez. III, n. 29 febbraio 2016, 3893; id., sez. II, 24 aprile 2012, n. 6474; id., sez. III, 4 luglio 2006, n. 15274; id., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255). 13.3 - Tanto precisato, è indubbio che parte appellante avesse di mira la realizzazione di uno stabilimento balneare, avendo già ottenuto tutte le autorizzazioni a tal fine necessarie ed avendo già iniziato i lavori nel momento in cui è sopravvenuta la revoca del precedente provvedimento di assenso. Non può, altresì, essere messo in discussione che attraverso i provvedimenti illegittimi, con i quali è stata revocata l'autorizzazione archeologica e si è proceduto all'occupazione dell'area, si è di fatto precluso all'appellante di ultimare le opere nei termini preventivati. Ciò ha comportato un ritardo nell'attivazione dell'iniziativa commerciale; la quale è stata, poi, pacificamente, avviata, e con successo, come si evince inequivocabilmente dai documenti comprovanti l'attuale effettivo funzionamento dello stabilimento, che, oltretutto, ha ottenuto anche diversi riconoscimenti per la bontà del progetto particolarmente attento al rispetto dell'ambiente in cui si colloca. 13.4 - A giudizio del Collegio, rientra pertanto nelle conseguenze immediate e dirette, nel senso innanzi precisato, il pregiudizio consistente nel mancato introito dei guadagni ricavabili dall'attività commerciale poi effettivamente attivata sull'area.»

LA STRADA DI NUOVA COSTRUZIONE PUÒ DEROGARE ALLE DISTANZE DAI FABBRICATI

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.285 del 06/03/2018

Relatore: Ariberto Sabino Limongelli - Presidente: Savio Picone

PUBBLICA UTILITÀ → OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA → OPERE DI URBANIZZAZIONE

Sintesi: È di pubblica utilità un intervento necessario per dotare un nuovo insediamento residenziale delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, nella specie un collegamento viario allo stato inesistente.

Estratto: «7.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che, venendo meno la pubblica utilità dell'opera viaria alla luce di quanto esposto con il primo motivo, verrebbe meno, per l'effetto, anche il presupposto dei futuri atti espropriativi, i quali andrebbero a vantaggio, non della collettività, ma dei soli privati realizzatori del PECLI. Anche tale censura è infondata. L'utilità pubblica del tratto di strada afferente all'area NI8 è chiaramente quella di dotare il nuovo insediamento residenziale delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, nella specie un collegamento viario allo stato inesistente, nonché, in prospettiva, quello di consentire la realizzazione dell'intero asse viario previsto dal PRGC, deflazionando la via Alfieri, posta ad est del complesso di nuova edificazione, allo stato unica via di collegamento tra la via Vinovo e la via Alfieri.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI → DISTANZE → DEROGABILITÀ

Sintesi: La realizzazione di una strada pubblica a ridosso di un condominio preesistente giustifica la deroga alla distanza minima dello stesso dalla strada.

Estratto: «La distanza minima di cinque metri dalla strada pubblica prevista dall'art. 47 comma 6 del REC riguarda esclusivamente gli accessi carrai delle "nuove costruzioni", mentre nel caso di specie il condominio preesiste alla strada pubblica, ed è proprio la realizzazione di quest'ultima, con l'esproprio di una porzione di terreno di proprietà del condominio, a comportare la riduzione a mt 1,50 della distanza dell'accesso carraio alla carreggiata. La situazione è tale, in definitiva, da giustificare la possibilità (anzi la necessità) di una deroga alla distanza in questione, deroga peraltro espressamente consentita dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (richiamato dall'art. 46 del REC), tanto più che, secondo la non contestata deduzione della difesa comunale, l'accesso carraio in questione è automatizzato, e quindi ricade appieno nell'ipotesi di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.»

ALLOGGI POPOLARI: DELLA MANCATA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA RISPONDE IL COMUNE, NON LO IACP

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.5580 del 08/03/2018
Relatore: Francesco Terrusi - Presidente: Pietro Campanile

SOGGETTI -> SOGGETTI ATTIVI -> ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Sintesi: In tema di espropriazione finalizzata alla costruzione di alloggi popolari, l'IACP che, delegato dal comune (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35 e 60) per la sola realizzazione dell'opera, la ultimi quando è ancora pendente il termine di occupazione temporanea legittima, non è responsabile, in caso di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio, per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso.

Estratto: «il giudice a quo si è uniformato all'insegnamento di questa Corte secondo il quale "in tema di espropriazione finalizzata alla costruzione di alloggi popolari, l'IACP che, delegato dal comune (L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35 e 60) per la sola realizzazione dell'opera, la ultimi quando è ancora pendente il termine di occupazione temporanea legittima, non è responsabile, in caso di mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio e, quindi, di occupazione appropriativa, per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento omissivo dell'ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa, è da solo sufficiente a determinare l'evento dannoso" (v. Cass. Sez. U n. 24885-08); in tale situazione sono privi di pertinenza gli accenni di parte ricorrente all'istituto dell'immedesimazione organica, mentre l'ulteriore assunto, incentrato sulla esistenza di una traslazione dei poteri espropriativi dal comune all'IACP (poi Aterp), non trova riscontro nell'accertamento di merito; l'impugnata sentenza ha infatti enunciato in modo chiaro sulla base di quali risultanze documentali dovevasi ritenere che all'IACP fosse stata delegata la sola esecuzione dell'opera pubblica; e l'accertamento che l'opera fosse stata ultimata in pendenza del termine di occupazione legittima, supportato esplicitamente dal richiamo alla c.t.u., non appare censurato sul piano della motivazione;»

ILLEGITTIMO L'ESPROPRIO NON PRECEDUTO DALLE COMUNICAZIONI DI RITO AI PROPRIETARI EFFETTIVI, OVE CONOSCIUTI

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1527 del 12/03/2018

Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Pierluigi Russo

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → DESTINATARI DELLA
COMUNICAZIONE → PROPRIETARI CATASTALI → NOTIZIA PROPRIETARIO EFFETTIVO

Sintesi: È inefficace la comunicazione di avvio del procedimento rivolta nei confronti dell'originario intestatario catastale, non più proprietario avendo trasferito il bene, e tanto nonostante l'Amministrazione sia stata resa edotta della diversa titolarità dell'area.

PROCEDURA → NOTIFICHE → DESTINATARI → PROPRIETARIO EFFETTIVO

Sintesi: Fin dalla legge istitutiva del catasto del 1 marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili, sicché in caso di notifica degli atti della procedura espropriativa alla ditta intestataria catastale delle particelle da acquisire, non è escluso l'obbligo dell'Amministrazione di dovere provvedere nei confronti degli effettivi proprietari, ove conosciuti.

Sintesi: In sede di procedimento di espropriazione di aree per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare, la notificazione dell'avvenuto deposito del piano di zona approvato eseguita nei confronti del proprietario catastale, pur essendo idonea ai fini dell'adempimento dell'obbligo della notifica, non può essere opposta a fini completamente preclusivi al proprietario effettivo diverso da quello catastale, specie a fini partecipativi ed impugnatori.

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → VINCOLI
ESPROPRIATIVI

Sintesi: In applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, al privato proprietario di un'area destinata all'espropriazione, interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo. Ne deriva che il mancato avviso personale, non superato dalla prova di conoscenza aliunde o dalla effettiva partecipazione al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di pubblica utilità di un'opera, rende illegittimo il provvedimento conclusivo dello stesso.

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → PUBBLICA UTILITÀ →
NECESSITÀ

Sintesi: La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sicché, al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato avviso dell'avvio del procedimento e del deposito

degli atti, ovvero del progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria.

Estratto: «VII.2. Nel caso di specie, l'unica comunicazione effettuata, quella del deposito del piano PEEP, il 14.05.1991, è stata rivolta nei confronti dell'originaria dante causa che, pur risultando intestataria catastale, non era più proprietaria, avendo, all'epoca, trasferito il bene (cfr. compravendita del 12.10.1990) e tanto, nonostante l'Amministrazione fosse stata resa edotta già con nota del 21.11.1990, della diversa titolarità dell'area ormai in capo alla cooperativa attuale ricorrente. Ed invero, "fin dalla legge istitutiva del catasto del 1 marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili", sicché in caso di notifica degli atti della procedura espropriativa alla ditta intestataria catastale delle particelle da acquisire, non è escluso l'obbligo dell'Amministrazione di dovere provvedere nei confronti degli effettivi proprietari, ove, come nel caso di specie, conosciuti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2017 n. 4624). Ne deriva che "in sede di procedimento di espropriazione di aree per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare, la notificazione dell'avvenuto deposito del piano di zona approvato eseguita nei confronti del proprietario catastale, pur essendo idonea ai fini dell'adempimento dell'obbligo della notifica, non può essere opposta a fini completamente preclusivi al proprietario effettivo diverso da quello catastale" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 agosto 2017 n. 4173), specie a fini partecipativi ed impugnatori. Ciò posto, "l'inclusione di un fondo in un piano per l'edilizia economica e popolare, debitamente approvato a norma dell'art. 8 della l. 18 aprile 1962 n. 167, implica la degradazione ad interesse legittimo del diritto dominicale del proprietario del fondo stesso, avendo tale approvazione il valore di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere in esso contemplate" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 agosto 2017 n. 4173). Ne deriva allora che l'omessa partecipazione in tale fase procedimentale, anteriormente alla adozione dell'atto finale, comprovata nel giudizio de quo, si riverbera, anche sulla implicita dichiarazione di pubblica utilità sottesa, parimenti viziata per violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990.VII.2.1. Né va sottaciuto che, più in generale, quanto alla necessaria partecipazione procedimentale nella procedura espropriativa:A) in applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, al privato proprietario di un'area destinata all'espropriazione, interessata dalla realizzazione di un'opera pubblica, dovrebbe essere garantita, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo. Ne deriva che il mancato avviso personale, non superato dalla prova di conoscenza aliunde o dalla effettiva partecipazione al procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di pubblica utilità di un'opera, rende illegittimo il provvedimento conclusivo dello stesso (cfr. sul punto T.A.R. Campania, V, 19.09.2014 n. 4979);B) secondo giurisprudenza consolidata, poi, recepita dal T.U. n. 327/2001:1. la dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta "a) quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità" (art. 12 T.U. menzionato), sicché, "al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti", ovvero del "progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria" (art. 16).»

LA PUBBLICAZIONE IMPERSONALE DELL'ART. 11 TUES NON CONFERISCE LA «PIENA CONOSCENZA» AI FINI DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1532 del 12/03/2018

Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Paolo Troiano

GIUDIZIO -> IMPUGNAZIONE -> TERMINE DECADENZIALE -> DECORRENZA -> PIENA CONOSCENZA -> ELEMENTI ESSENZIALI

Sintesi: La "piena conoscenza" - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso. Potrà, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l'Autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.

GIUDIZIO -> IMPUGNAZIONE -> TERMINE DECADENZIALE -> DECORRENZA -> GARANZIE PARTECIPATIVE

Sintesi: Il ricorso operato dall'Amministrazione all'avviso pubblico ex art. 11 del d.P.R. n. 327/01, secondo modalità illegittime, oltre a rendere illegittimo il provvedimento emanato a conclusione del procedimento, non può costituire prova di intervenuta conoscenza degli atti che si assumono tardivamente impugnati.

Estratto: «7.4. Giova premettere che, per costante insegnamento giurisprudenziale, la "piena conoscenza" - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata percepisce l'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso. Potrà, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che la stessa sia stata edotta di quelli essenziali, quali l'Autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 925/2013, in linea, peraltro, con un consolidato indirizzo giurisprudenziale: ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2011 n. 5268; Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2439; Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2007 n. 4072 e 29 luglio 2008 n. 3750). Il principio, che presiede alla individuazione del dies a quo del termine per impugnare, non può non essere calato nella dinamica procedimentale che connota la vicenda espropriativa, ove, com'è noto, l'autorizzazione unica costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12 DPR 8 giugno 2001 n. 327. Come è stato infatti precisato dalla Sezione, "ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso abbia effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per

l'esecuzione dell'opera e, quindi, sia rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati, e fa decorrere dalla piena conoscenza il termine di proposizione del gravame” (cfr. per tutte, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 06/06/2017, n. 2700). Ne consegue, in primo luogo, che la soluzione della questione della tardività del gravame non è connessa alle modalità redazionali dell'avviso pubblico ex art. 11 del d.P.R. n. 327/01, avendo tale avviso la mera finalità di attivare il contraddittorio procedimentale nella fase che precede l'adozione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità ed urgenza, di guisa che la sua mancanza è in grado di riverberarsi sulla legittimità di questo. La deduzione di parte appellante si traduce, cioè, in una precisa censura afferente al merito della controversia mentre alcuna rilevanza può assumere rispetto alla preliminare questione di rito afferente alla tempestività del gravame. In altre parole, il ricorso operato dall'Amministrazione all'avviso pubblico, nelle (reputate non legittime) modalità innanzi esposte, oltre a rendere illegittimo il provvedimento emanato a conclusione del procedimento, non può costituire prova di intervenuta conoscenza degli atti che si assumono tardivamente impugnati.»

UN BENE CENSITO COME ENTE URBANO IMPONE LA VERIFICA DELLA PROPRIETÀ AL CATASTO FABBRICATI, ANCHE SE LA PARTICELLA NON SIA ANCORA ACCATASTATA COME «PARTE COMUNE»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1533 del 12/03/2018

Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

SOGGETTI → SOGGETTI PASSIVI → PROPRIETARIO CATASTALE

Sintesi: Ai fini espropriativi valgono le risultanze catastali nell'individuazione del soggetto proprietario, non assumendo rilevanza il fatto che le stesse corrispondano o meno alla effettiva situazione della proprietà, salvo che l'amministrazione non abbia qualificata e specifica notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso di successivo accertamento di diversi o ulteriori proprietari non sono invalidi gli atti espropriativi compiuti.

PROCEDURA → NOTIFICHE → DESTINATARI → PROPRIETARIO CATASTALE

Sintesi: La notifica degli atti del procedimento ablatorio al proprietario catastale che non sia anche il proprietario effettivo non incide sulla legittimità del procedimento espropriativo, quanto, piuttosto, sui termini per l'opposizione alla stima e sulla possibilità della richiesta del risarcimento del danno in ipotesi di colpa dell'espropriante.

SOGGETTI → SOGGETTI PASSIVI → PROPRIETARIO CATASTALE

Sintesi: In caso di bene accatastato al catasto fabbricati, non è legittimo limitarsi alla verifica del catasto terreni, dal quale si può solo ricavare che la ivi riportata qualificazione “ente urbano” indica il passaggio da terreno agricolo a fabbricati, risultando dunque necessario individuare i proprietari nel catasto fabbricati. Né vale ad esimere da tale necessario accertamento una eventuale - anomala - non diretta